



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 70 del 25/01/2022 – 15/03/2022 Udienza pubblica del 25/01/2022
Massima 1:	Titolo Enti locali – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Incarichi e rapporti di collaborazione estranei all'amministrazione – Poteri del sindaco – Rinnovabilità dell'incarico oltre il periodo del mandato del sindaco che l'ha conferito, anziché nei limiti del mandato – Eccedenza dalla competenza statutaria – Illegittimità costituzionale in parte qua. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dei limiti previsti dall'art. 14, comma unico, lettere o) e p) del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), in relazione all'art. 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - l'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 (Norme in materia di enti locali), limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito. La rinnovabilità degli incarichi è espressamente preclusa dall'art. 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (t.u. pubblico impiego), laddove esplicitamente prescrive l'inammissibilità del rinnovo. Sul punto è pertanto evidente il contrasto della normativa regionale con quella statale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5. Parametri costituzionali Art. 14, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455. Altri parametri e norme interposte Art. 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Massima 2:	Titolo Enti locali – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della



	Regione Siciliana – Incarichi di collaborazione a esperti estranei all'amministrazione – Poteri del sindaco – Oggetto e finalità – Inclusione delle attività gestionale – Violazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestionali – Illegittimità costituzionale parziale. Testo E' dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'articolo 97, della Costituzione, in relazione all'art. 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - l'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 (Norme in materia di enti locali), limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità». La disposizione regionale, per come formulata, consente il conferimento dell'incarico anche per concorrere allo svolgimento delle funzioni ordinarie dell'ente. Ciò in contrasto con quanto dispone la norma evocata a parametro interposto, che, viceversa, permette solo in ipotesi molto limitate di derogare al principio generale per cui gli organi della pubblica amministrazione devono provvedere direttamente con il proprio personale all'espletamento dei compiti loro demandati. La norma impugnata viola l'art. 97, della Costituzione che salvaguardia il principio d'imparzialità della pubblica amministrazione, con la separazione tra l'attività politica svolta dal Sindaco con il supporto degli esperti da un lato, e quella esercitata dagli organi burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva, dall'altro.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5. Parametri costituzionali Art. 97, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art. 7, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Massima 3:	Titolo Enti locali – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Incarichi di collaborazione a esperti estranei all'amministrazione – Poteri del sindaco – Ordinamento degli uffici e degli enti regionali – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, dei principi di imparzialità e di buon andamento – Violazione limiti della competenza statutaria – Inammissibilità. Testo E' dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 (Norme in materia di enti locali), promossa in riferimento all'art. 14, comma unico, lettera p), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto



	della Regione Siciliana). Quest'ultimo, relativo alla materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali», risulta un parametro meramente menzionato nel ricorso, senza che alla sua evocazione si accompagni lo sviluppo di qualsivoglia motivazione a sostegno della dedotta violazione (ex multis, sentenza n. 213 del 2021).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5. Parametri costituzionali Art. 14, comma unico, lettera p), dello statuto della Regione Siciliana.
Massima 4:	Titolo Enti locali – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Incarichi di collaborazione a esperti estranei all'amministrazione – Poteri del sindaco – Assegnazione dell'incarico anche a soggetti non laureati, senza l'espletamento di procedure selettive – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, dei principi di imparzialità e di buon andamento – Violazione limiti della competenza statutaria – Non fondatezza delle questioni. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 (Norme in materia di enti locali), nella parte in cui consente il conferimento dell'incarico a soggetto sprovvisto di laurea e non prevede l'espletamento di procedure selettive, promosse, in riferimento agli artt. 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto della Regione Siciliana, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché in relazione all'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Per costante giurisprudenza costituzionale, «le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell'incarico, in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l'organo politico» (sentenza n. 43 del 2019), a condizione che prevedano, in alternativa a quelli più rigorosi, di matrice statale, «altri criteri di valutazione, ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti [...] e ad assicurare che la scelta dei collaboratori esterni avvenga secondo i canoni della buona amministrazione, onde evitare che sia consentito l'accesso a tali uffici di personale esterno del tutto privo di qualificazione» (sentenza n. 53 del 2012; analogamente, sentenza n. 7 del 2011), scongiurando «il pericolo di un uso strumentale e clientelare delle cosiddette esternalizzazioni» (sentenza n. 252 del 2009). La disposizione regionale impugnata risponde ai citati principi, da ciò l'infondatezza delle questioni.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5.



	Parametri costituzionali Artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Artt. 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto della Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte Art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Massima 5:	Titolo Enti locali – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Incarichi di collaborazione a esperti estranei all'amministrazione – Poteri del sindaco – Definizione dell'incarico per durata e compenso anziché per oggetto e finalità – Rinvio alle disposizioni statali in materia di cumulo di incarichi pubblici e di divieto della loro attribuzione a dipendenti in quiescenza – Omessa previsione – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, dei principi di imparzialità e di buon andamento – Violazione limiti della competenza statutaria – Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. Testo Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 (Norme in materia di enti locali), promosse, in riferimento all'art. 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto della Regione Siciliana, agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché in relazione agli artt. 7, comma 6, e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Con l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito, il legislatore statale ha voluto evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico – nel cui novero potrebbero rientrare anche quelli di “esperto del Sindaco” che ne rivestano i requisiti oggettivi – sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza, attribuendo loro rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, così aggirando di fatto lo stesso collocamento a riposo; al contempo, ha inteso agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni, pur ammettendo l'incarico in via temporanea o, comunque, gratuito, onde assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze; infine, la ratio della disposizione si collega anche al «carattere limitato delle risorse pubbliche», che «giustifica la necessità di una predeterminazione complessiva – e modellata su un parametro prevedibile e certo – delle risorse che l'amministrazione può corrispondere a titolo di retribuzioni e pensioni» (sentenza n. 124 del 2017). Il mancato rinvio alle citate disposizioni statali, da parte della normativa regionale impugnata, deve essere interpretato in senso rispettoso delle stesse, ciò che consente di superare le censure illegittimità costituzionale formulate (sentenza n. 215 del 2018). Pertanto, nei sensi di cui sopra, le predette questioni non sono fondate.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 9, comma 1, della legge della Regione Siciliana 17 febbraio 2021, n. 5. Parametri costituzionali Artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Artt. 14, comma unico, lettera o), e 15 dello statuto della Regione Siciliana. Altri parametri e norme interposte Artt. 7, comma 6, e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito.
--------------	--

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna

